



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE COSMOS

INDICE

1	CONDIZIONI GENERALI	2
2	CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	3
3	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	4
4	VISITA PRE-CERTIFICATIVA	5
5	VALUTAZIONE	5
6	DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE.....	9
7	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' PER PRODOTTI COSMETICI E INGREDIENTI COSMETICI "PPAI" e "CPAI" ..	9
8	ATTESTAZIONE CONFORMITÀ MATERIE NON BIOLOGICHE (NOI).....	10
9	POLITICA DI RECIPROCIÀ (ACCETTAZIONE DI CERTIFICAZIONI EMESSE DA ALTRI ORGANISMI)	11
10	LOGO PREVISTO	11
11	MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE	12
12	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA	13
13	MODIFICHE ED ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	14
14	RISERVATEZZA.....	15
15	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	15
16	SANZIONI	16
17	CONSEGUENZE ALLA RINUNCIA, NON RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE ..	19
18	ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROVA	19
19	RECLAMI	19
20	RICORSI.....	19
21	CONTENZIOSI.....	20
22	SCHEMA SISTEMA DI CONTROLLO	21
23	ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	22

Redazione RCV	Verifica RAQ	Verifica CSI	Approvazione CDA	Tipo di revisione	Data	Pagina/e	Ed.	Rev.e
P. Foglia	V. Razionale	L. Ciccarese	P. Campus	Nuova edizione	05.02.19	5,6,16,17	04	00
P. Foglia	V. Razionale	L. Ciccarese	P. Campus	Revisione	29.10.19	4, 12, 16	04	01
P. Foglia	V. Razionale	L. Ciccarese	P. Campus	Revisione	07.04.2020	5	04	02

Il presente documento distribuito in forma controllata, è presente su archivio elettronico.

1 CONDIZIONI GENERALI

1.1 Il presente regolamento illustra le procedure seguite da ICEA per:

- certificare i prodotti cosmetici, degli Agro-ingredienti trasformati fisicamente (PPAI) e degli Agro-ingredienti trasformati chimicamente (CPAI), in accordo ai requisiti del COSMOS-Standard
- Approvare gli ingredienti cosmetici non biologici (NOI – Non Organic Ingredients) utilizzabili nei prodotti cosmetici certificati secondo il disciplinare COSMOS

1.2 I prodotti cosmetici e/o ingredienti cosmetici PPAI e CPAI sono verificati nel rispetto delle prescrizioni del Manuale di Controllo e linee guida tecniche e di etichettatura COSMOS.

1.3 Gli ingredienti cosmetici NOI sono valutate in accordo a quanto previsto dal COSMOS Manual per quanto attiene la *“approvazione degli ingredienti non biologici accettabili per l’uso secondo il Cosmos Standard”*.

1.4 Tutti i prodotti certificati ed approvati da ICEA devono essere ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia e nel rispetto delle Buone Pratiche di Produzione (GMP).

1.5 La richiesta di certificazione o approvazione può essere inoltrata da qualsiasi Organizzazione richiedente la cui attività rientri nella produzione, distribuzione a marchio e importazione di tali prodotti. La certificazione o approvazione, è di norma concessa al responsabile dell’immissione in commercio del prodotto e/o titolari del marchio commerciale che contraddistingue il prodotto.

1.6 Nel caso di progetti di certificazione che vedano coinvolti più unità produttive sotto la responsabilità di un unico soggetto le domande sono presentate direttamente dal soggetto unico responsabile.

In questo caso l’Organizzazione responsabile deve avere personalità giuridica e deve avere:

- a) stipulato accordi scritti con le altre Organizzazioni partecipanti al progetto di certificazione per l’attuazione di quanto previsto dal Disciplinare tecnico di riferimento e dal presente regolamento;
- b) definito criteri per l’adesione, la partecipazione e la rinuncia al progetto di certificazione delle Organizzazioni partecipanti;
- c) procedure che permettano la comunicazione ad ogni unità produttiva coinvolta dei regolamenti e procedure di certificazione e delle successive revisioni, oltre che dei diritti e doveri correlati alla partecipazione al programma di produzione con metodo biologico;
- d) deve, inoltre, assumere formalmente la responsabilità della conformità di tutte le Organizzazioni interessate al progetto, garantendo l’accesso al personale ICEA e a quello degli enti accreditati presso tutte le organizzazioni e i siti produttivi coinvolti e a tutte le registrazioni, comprese quelle fiscali, inerenti il prodotto certificato a qualsiasi livello della filiera coinvolto.

1.7 ICEA non fornisce nessun tipo di servizio di consulenza alle Organizzazioni; compresi i metodi per risolvere eventuali non conformità che impediscono all’ottenimento della certificazione e attività

di promozione e informazione diretta, utile alla commercializzazione di specifici prodotti delle organizzazioni certificate.

1.8 ICEA, sul territorio italiano, svolge le sue attività con personale e documenti in lingua italiana. Per le attività di controllo e certificazione all'estero, ICEA si impegna ad operare in lingua inglese riservandosi la possibilità di utilizzare traduttori ed interpreti accettati e ritenuti capaci e preparati anche dall'operatore controllato.

1.9 Al fine di favorire l'accesso alle informazioni utili per le persone interessate al presente schema di certificazione, ICEA si impegna a rendere disponibili tutti materiali e i documenti non riservati direttamente su richiesta o tramite il sito www.icea.bio.

1.10 Gli esiti delle attività ispettive e delle valutazioni documentali sono soggetti all'esame di un Responsabile della certificazione (RCV) e/o del Comitato/Responsabile di Certificazione (CCERT), dotato nei necessari requisiti di competenza e indipendenza, che decide in merito al rilascio, sospensione o ritiro della certificazione.

1.11 Sulla applicazione del presente regolamento sorveglia il Comitato di Salvaguardia della Imparzialità (CSI), organo garante dell'imparzialità e della buona esecuzione delle attività di certificazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICEA (CDA), che assicura la equa rappresentatività delle parti interessate alla certificazione.

2 CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

2.1 L'Organizzazione richiedente, per ottenere e mantenere la certificazione deve rispettare quanto previsto dal presente regolamento:

- a) nel caso di prodotti cosmetici e/o ingredienti cosmetici PPAI e CPAI, attuare e mantenere un sistema di gestione documentato atto a dare evidenza del rispetto dei requisiti di prodotto e/o processo previsti dal Disciplinare tecnico di riferimento. In particolare il sistema di gestione deve prendere in seguenti aspetti:
 - rintracciabilità ed eventuale ritiro del prodotto in caso di gravi non conformità;
 - separazione e identificazione del prodotto certificato da quello non certificato;
 - gestione dei reclami pervenuti dai clienti;
 - gestione delle registrazioni della qualità.
- b) prendere tutti i provvedimenti necessari a consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste dal presente regolamento;
- c) mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione (o attestazione di approvazione per le materie prime non bio), le condizioni che hanno permesso il rilascio;
- d) provvedere, non appena venuto a conoscenza di eventuali irregolarità sul prodotto che inficiano la conformità dello stesso, al suo declassamento ed eventualmente al ritiro del prodotto dal mercato, comunicando tali situazioni prontamente ad ICEA;

- e) in caso di rilievo di Non Conformità (NC) da parte di ICEA, formulare le proposte di Azioni Correttive (AC), compilando e firmando i relativi moduli, inviandone copia via fax a ICEA entro 10 giorni di calendario dalla data di notifica;
- f) soddisfare tutte le richieste di azioni correttive approvate da ICEA entro il periodo di tempo concordato;
- g) comunicare ad ICEA tutti i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o, comunque, violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta.
- h) Informare ICEA della posizione geografica poiché la certificazione potrebbe non essere concessa qualora tecnicamente impossibile o rischiosa per le figure coinvolte.

2.2 Le organizzazioni certificate devono garantire la tenuta delle registrazioni inerenti i prodotti oggetto di certificazione e di darne accesso al personale ICEA.

3 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

3.1 All'atto della richiesta di certificazione l'Organizzazione è tenuto a compilare, sottoscrivere e presentare in originale i seguenti documenti:

- 1. Contratto per la certificazione COSMOS (M.RCCOSM 01)
- 2. Regolamento per la certifica COSMOS (RC COSMOS)

3.2 Nel caso richiesta di certificazione di prodotti cosmetici e/o ingredienti cosmetici PPAI e CPAI, oltre a quanto previsto al punto 3.1, devono essere presentati i seguenti documenti:

- 1. QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA CERTIFICAZIONE COSMOS (M.RCCOSMOS 02) con la descrizione del processo produttivo e unità produttive coinvolte, la composizione del prodotti e l'identificazione delle materie prime bio certificate;
- 2. formulazione quali-quantitativa, che include l'indicazione dei fornitori dei singoli ingredienti;
- 3. calcolo della percentuale biologica (per gli estratti);
- 4. composizione dei materiali di confezionamento;
- 5. il piano di gestione correlato alle produzioni oggetto della certificazione con tutte le misure messe in atto per il monitoraggio e governo dei punti critici;
- 6. organigramma a firma della figura responsabile della produzione;
- 7. bozze delle etichette dei prodotti per i quali viene richiesta la certificazione;
- 8. nel caso in cui l'organizzazione richiedente effettui delle lavorazioni presso stabilimenti terzi, deve essere fornita copia del contratto sottoscritto con il preparatore, nel quale il preparatore sottoscriva:
 - a. l'impegno da parte dell'operatore terzo ad effettuare le operazioni oggetto del contratto *nel rispetto di quanto previsto dalle norme e/o Disciplinary tecnico di riferimento e dal presente Regolamento;*
 - b. *l'impegno a dare comunicazione preventiva della data ed ora dell'inizio lavorazione;*
 - c. *l'impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da ICEA ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto;*

d. *programma di massima della produzione quali-quantitativa annuale del terzo.*

E l'organizzazione richiedente sottoscrive:

a) *l'impegno a informare il preparatore delle eventuali modifiche ed aggiornamenti del Disciplinare tecnico di riferimento e dal presente Regolamento*

3.3 Nel caso di valutazione degli ingredienti cosmetici non biologici (NOI), oltre alla documentazione di cui al punto 3.1, devono essere presentati i seguenti documenti:

- questionario informativo per ciascun ingrediente di cui si chiede l'approvazione unitamente alle relative schede tecnica e di sicurezza,
- dichiarazioni non OGM, ove pertinente.

4 VISITA PRE-CERTIFICATIVA

4.1 L'Organizzazione richiedente, se lo ritiene utile, può richiedere a ICEA, l'effettuazione di una visita pre-certificativa.

La visita pre-certificativa ha lo scopo di valutare:

- la struttura e l'organizzazione delle attività svolte dall'Organizzazione richiedente;
- il grado di preparazione dell'Organizzazione richiedente a sostenere l'iter di certificazione e garantire il rispetto del disciplinare ICEA e del presente regolamento.

4.2 La visita pre-certificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta. L'impegno e il numero di giornate richiesto per la sua esecuzione sono stabiliti in funzione della tipologia e dimensione dell'Organizzazione.

5 VALUTAZIONE

La valutazione effettuata da ICEA ha lo scopo di verificare la conformità del prodotto e/o processo dell'Organizzazione richiedente ai requisiti previsti dal Disciplinare Tecnico di riferimento e prevede:

1. la valutazione documentale;
2. la verifica ispettiva presso la struttura dell'Organizzazione richiedente (ed eventualmente presso le altre Organizzazioni coinvolte nella certificazione);
3. prove analitiche (quando richiesto dal Disciplinare).

La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalle specificazioni tecniche dello schema di certificazione prescelto. La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dal cliente o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

Le non conformità si distinguono in NON CONFORMITÀ MARGINALI, NON CONFORMITÀ IMPORTANTI (Minor), NON CONFORMITÀ ESSENZIALI (Major).

Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità e alla loro mancata risoluzione.

Non Conformita' Marginali

La Non Conformita' Marginale si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformita' del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformita' dei prodotti e/o di affidabilita' del cliente.

Le Non Conformita' Marginali non comportano l'applicazione di un provvedimento ma in caso di reiterazione nella verifica ispettiva successiva saranno considerate come Non Conformita' Importanti.

Non Conformita' Importanti (Minor)

La Non Conformita' Importante (Minor) si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti ma non la conformita' del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale.

In caso di mancata risoluzione delle Non Conformita' Importanti si determina l'applicazione della Soppressione delle indicazioni eco-biologiche.

Non Conformita' Essenziali (Major)

La Non Conformita' Essenziale (Major) si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformita' del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di ICEA e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformita' dei prodotti e/o di affidabilita' del cliente.

Le Non Conformita' Essenziali che non vengono risolte comportano l'applicazione della Sospensione della certificazione o della Revoca della certificazione

ICEA classifica alcune osservazioni (O) come raccomandazioni che sono da considerarsi come spunti per il miglioramento che l'Organizzazione richiedente deve prendere attentamente in considerazione.

Quando la documentazione inviata dall'Organizzazione richiedente risulta completa, ICEA prendera' accordi con la stessa per l'effettuazione degli accertamenti necessari ai fini dell'ottenimento della certificazione.

5.1 Valutazione documentale

5.1.1 La valutazione documentale è volta a verificare che:

- la documentazione presentata dall'Organizzazione sia completa e correttamente compilata;
- la composizione dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione sia conforme a quanto stabilito dalla norma di riferimento;
- le materie prime e le rispettive fonti di approvvigionamento siano conformi a quanto stabilito dalla norma di riferimento.

ICEA si riserva la possibilità di richiedere altre informazioni influenti ai fini della valutazione.

5.1.2 L'esito della valutazione della documentazione può essere:

- a) **approvata**: nel caso non siano state rilevate Non Conformità (NC)
- b) **approvata con riserva**: nel caso siano state riscontrate NC che non pregiudicano l'esecuzione delle successive fasi di valutazione
- c) **non approvata**: nel caso siano state riscontrate NC che pregiudicano l'esecuzione delle successive fasi di valutazione. In questi casi l'iter di valutazione è sospeso fino all'avvenuta soluzione delle NC. Se, entro 60 giorni lavorativi, l'Operatore non provvede alla soluzione delle NC rilevate e all'aggiornamento della documentazione, la domanda decade (archiviazione) e potrà essere ripresentata solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta ad ICEA

5.1.3 Nei casi a) e b) viene programmata e svolta la verifica ispettiva di avvio.

5.2 Verifiche Ispettive

5.2.1 La verifica ispettiva ha lo scopo di:

- Verificare la corretta gestione del processo produttivo, l'analisi e il governo dei punti critici ai fini della conformità dei prodotti e l'applicazione del relativo piano di controllo dell'Organizzazione;
- Valutare il sistema di produzione ispezionando le unità produttive e di stoccaggio coinvolte nella produzione di prodotti oggetto di certificazione;
- controllare le registrazioni di input/output al fine di verificare il flusso di prodotti, il bilancio di massa e la tracciabilità;
- verificare l'attuazione e l'efficacia del piano di gestione;
- verificare imballaggi ed etichette;
- verificare la gestione degli aspetti ambientali pertinenti;
- verificare che le azioni richieste a seguito di modifiche apportate allo standard COSMOS sono state effettivamente adottate;
- verificare che le azioni correttive eventualmente richieste da ICEA siano state attuate;
- verifica delle contestazioni eventualmente ricevute e delle relative azioni adottate.

La verifica si estende a tutti i siti produttivi che siano coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di certificazione.

Nel caso in cui in fase di avvio o di sorveglianza l'operatore faccia richiesta di formulazioni identiche ad altri prodotti già approvati e rientranti nel certificato di conformità del terzista, potrà essere considerata valida l'ultima verifica ispettiva già svolta presso il terzista stesso.

5.2.2 La verifica ispettiva, che dovrà essere svolta dopo la conclusione con esito positivo della valutazione documentale, prevede:

- riunione iniziale con la Direzione dell'Organizzazione ed altre funzioni, allo scopo di illustrare il programma e le modalità di svolgimento della verifica, ribadendo l'impegno alla riservatezza di tutti i valutatori ICEA;
- la verifica puntuale della conformità alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico di riferimento;

- una riunione finale per illustrare alla Direzione l'esito della verifica ispettiva.

Una copia del RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA viene lasciata all'Organizzazione.

5.2.3. In presenza di Non Conformità (NC), entro 10 giorni di calendario dalla data della visita, l'organizzazione dovrà inviare i RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ ad ICEA riportando le Azioni Correttive (AC) e/o Trattamenti Non Conformità (TNC), ed indicando i tempi e le responsabilità per la loro attuazione.

In caso di Non Conformità (NC) ESSENZIALI, l'organizzazione è tenuta ad inviare entro 5 gg lavorativi i RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ ad ICEA riportando le Azioni Correttive (AC) e/o Trattamenti Non Conformità (TNC), ed indicando i tempi e le responsabilità per la loro attuazione.

I TNC e le AC proposte dall'azienda vengono verificate dal RCV o suo delegato e in assenza di diversa comunicazione entro 10 gg. di calendario dal ricevimento, si intendono approvate.

Nel caso in cui tali TNC e AC non siano giudicate sufficienti o valide, l'RCV o suo delegato lo comunica in forma scritta all'operatore indicandone le motivazioni.

5.2.4 In caso di gravi Non Conformità, ICEA potrà procedere a verifiche ispettive straordinarie per valutare l'effettiva applicazione dei trattamenti e/o Azioni Preventive approvati.

5.2.6 L'attività ispettiva (così come le prove analitiche) sono pianificate da ICEA sulla base di una analisi dei rischi e con l'obiettivo di garantire l'integrità e la conformità delle produzioni. Tale piano di controllo potrà prevedere anche ispezioni senza preavviso con eventuale prelievo di campioni per analisi.

5.3 Prove analitiche

5.3.1 Ai fini del completamento della valutazione l'organizzazione dovrà fornire tre campioni di ogni singolo prodotto per il quale è richiesta la certificazione. ICEA si riserva la possibilità di eseguire delle prove analitiche sul prodotto e tutti accertamenti utili ai fini di verificarne la conformità alle specifiche tecniche contenute nel Disciplinare Tecnico di riferimento.

5.3.2 Le prove saranno eseguite presso laboratori di prova accreditati.

Nel caso risulti difficile reperire laboratori accreditati per lo svolgimento di determinate prove, queste saranno eseguite presso laboratori non accreditati previa valutazione della competenza e affidabilità da parte di ICEA.

ICEA, si impegna, a comunicare preventivamente all'organizzazione il tipo di analisi che si intende effettuare e il preventivo di costo. Le spese sostenute per le prove saranno interamente fatturate all'Organizzazione.

Nel valutare la necessità di analisi si terrà conto anche della presenza di referti analitici prodotti dall'organizzazione purché significativi ed effettuati presso laboratori di prova accreditati secondo i criteri sopraindicati.

5.3.3 Nel caso in cui a seguito delle prove il prodotto non risulti conforme a quanto previsto dal Disciplinare tecnico di riferimento, alla normativa generale, la pratica di valutazione sarà sospesa in attesa che l'Organizzazione richiedente, entro un periodo di tempo concordato (non superiore a 60 giorni lavorativi), sia in grado di ripristinare la conformità del prodotto e di richiedere nuovamente le prove di tipo a ICEA.

I prelievi ai fini delle prove di tipo potranno essere eseguiti in concomitanza della Visita ispettiva di avvio.

6 DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 La pratica di certificazione è portata all'esame del Comitato/Responsabile di Certificazione solo quando l'Organizzazione richiedente ha risolto positivamente le eventuali NC o, nel caso di NC minori, abbia presentato un piano pertinente ed idoneo anche temporalmente per la loro soluzione. A seguito della valutazione, il Comitato emette il suo giudizio deliberando la concessione o meno del Certificato di conformità.

ICEA si impegna a sottoporre la pratica di certificazione alla valutazione del Comitato/Responsabile di Certificazione o comitato delegato entro 30 giorni lavorativi a partire dalla data di soluzione delle NC rilevate nelle precedenti fasi di valutazione (documentale, visita di avvio e prove di tipo).

A seguito della valutazione, il Comitato/Responsabile di Certificazione emette il suo giudizio deliberando la concessione o meno del Certificato di conformità.

6.2 In caso di giudizio negativo (mancata concessione della certificazione) l'Organizzazione richiedente sarà informata, in forma scritta, precisando le motivazioni che hanno determinato tale decisione. Se, entro sessanta giorni lavorativi, l'Organizzazione richiedente non provvede all'esecuzione delle necessarie AC, la domanda di certificazione decade (archiviazione di ufficio) e potrà essere ripresentata con conseguente nuovo addebito della tariffa dovuta ad ICEA.

7 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' PER PRODOTTI COSMETICI E INGREDIENTI COSMETICI "PPAI" e "CPAI"

A seguito del parere positivo e delibera di certificazione da parte del Comitato/Responsabile di Certificazione,

ICEA (entro 15 giorni lavorativi):

- emetterà il CERTIFICATO DI CONFORMITA' (M.RCCOSMOS 05)
- iscriverà l'azienda nel Registro dei prodotti certificati.

Il Certificato di Conformità è emesso a firma del Presidente ICEA o suo delegato. L'elenco dei delegati è disponibile per atto pubblico presso la sede ICEA e pubblicato sul sito www.icea.bio.

A seguito di specifica richiesta da parte dell'organizzazione, ICEA può rilasciare documenti di certificazione attestanti la conformità di specifiche partite o lotti di produzione, riservandosi la possibilità di richiedere verifiche ed indagini analitiche suppletive (con costi e oneri di segreteria a carico dell'organizzazione). L'emissione di tali documenti, in ogni caso, potrà avvenire solo dopo che l'organizzazione ha ottenuto il Certificato di conformità.

7.1 Uso, Validità e Rinnovo del Certificato di conformità

- a) La validità del Certificato di Conformità è condizionata al rispetto del Disciplinare tecnico di riferimento e del presente Regolamento di certificazione.
- b) Durante tutto il periodo di validità, saranno svolte visite di sorveglianza per la verifica del mantenimento dei requisiti.
- c) La durata del Certificato di conformità dell'azienda è fissata in anni tre allo scadere dei quali il Comitato/Responsabile di Certificazione rivaluta l'Organizzazione e decide in merito al rinnovo della Certificazione. La nuova valutazione avviene in base a tutti gli elementi emersi nel corso delle attività ispettive svolte nel biennio precedente.

L'Organizzazione certificata ha diritto di:

- dare pubblicità dell'ottenuta certificazione nei modi ritenuti opportuni e, comunque nel rispetto di quanto previsto dal regolamento dello specifico schema di certificazione;
- rendere pubblico il Certificato di conformità;
- utilizzare nei documenti relativi ai prodotti coperti dalla certificazione i logo riportati nel presente Regolamento.

7.2 Registro licenziatari

Le Organizzazioni che abbiano ottenuto il Certificato di Conformità verranno inserite nel REGISTRO LICENZIATARI (M.RCCOSM 07), nel quale sono indicati i seguenti dati:

- data di emissione e validità della certificazione
- numero di registrazione del certificato/licenza
- il nome o la ragione sociale dell'Organizzazione titolare della certificazione, indirizzo della sede legale e/o degli stabilimenti di produzione, recapiti (telefono, fax ed eventualmente indirizzo e-mail e sito web);
- la classe e la denominazione commerciale dei prodotti e/o categoria di attività sottoposti a certificazione;
- indicazioni circa lo stato della certificazione (attivo, sospeso, ritirato).

Il Registro è reso pubblico sul sito web di ICEA ed è consultabile da chiunque fosse interessato. ICEA può inviarlo (anche in formato elettronico) a qualsiasi soggetto richiedente che presenti domanda scritta.

8 ATTESTAZIONE CONFORMITÀ MATERIE NON BIOLOGICHE (NOI)

Alle aziende che effettueranno richiesta di approvazione di materie prime non biologiche (NOI) e che saranno giudicate conformi allo standard COSMOS verrà emesso un apposito attestato (M.RCCOSMOS 05 RW-NOI) dichiarante che le materie prime in esso elencate possono essere utilizzate nella produzione di cosmetici in accordo al disciplinare COSMOS. Le materie prime approvate verranno inserite nel database COSMOS delle materie prime utilizzabili nei cosmetici naturali e biologici. La richiesta di Approvazione conformità materie prime non biologiche potrà essere effettuata da un'azienda anche in via confidenziale. In questo caso la materia prima non verrà resa pubblica nel database e non verrà emesso alcun attestato di conformità.

9 POLITICA DI RECIPROCIÀ (ACCETTAZIONE DI CERTIFICAZIONI EMESSE DA ALTRI ORGANISMI)

ICEA riconosce la certificazione rilasciata per il medesimo schema di certificazione rilasciata da enti autorizzati dall'associazione COSMOS AISBL, secondo i criteri della piena conformità e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti Cosmos.


10 LOGO PREVISTO

Le Organizzazioni che ottengono da ICEA la Certificazione di conformità, nel rispetto del Disciplinare COSMOS, delle linee guida per l'etichettatura COSMOS e del presente Regolamento, potranno accedere all'uso dei seguenti loghi secondo le norme previste dal Regolamento Uso Logo e Certificazione (allegato al Manuale Operativo) dei marchi ICEA.

Prodotti finiti certificati Cosmos Organic (nero o verde)



Materie prime certificate Cosmos Organic (nero)



Prodotti finiti certificati Cosmos Natural (solo nero)



Materie prime non biologiche approvate NOI (solo nero)



10.1 Supporto all'azione di tutela

ICEA sorveglia sul corretto impiego del marchio di certificazione e delle diciture di conformità anche presso negozi, supermercati ed altri punti vendita, manifestazioni fieristiche del settore, siti web.

Nei casi si riscontrati un uso irregolare dei logo e delle dichiarazioni di conformità, ICEA interviene con:

- richieste di azioni correttive e sanzioni nei confronti delle organizzazioni assoggettate la sistema di controllo;
- comunicazioni di diffida e, quando necessario, con azioni legali che possono prevedere il risarcimento dei danni e la richiesta del ritiro del prodotto dal mercato.

ICEA comunicherà ogni irregolarità riguardante l'uso del logo a COSMOS AISBL che a sua volta potrà esercitare azione di tutela.

11 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

11.1 Modifiche alle Norme e/o Disciplinare Tecnico

COSMOS AISBL può introdurre delle modifiche al disciplinare.

Tali modifiche sono comunicate a tutte le Organizzazioni certificate mediante avviso di pubblicazione sul sito www.icea.bio, con l'indicazione del termine entro il quale devono adeguarsi alle nuove prescrizioni o specifiche.

L'adeguamento delle formulazioni alla nuova versione del disciplinare dovrà essere fatta non oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di avviso di pubblicazione, fatte salve diverse prescrizioni imposte da COSMOS AISBL. Scaduto tale termine l'Organizzazione che dovesse ritenere di non poter rispettare le nuove regole potrà rinunciare alla certificazione comunicandolo per iscritto ad ICEA. La mancata comunicazione della rinuncia entro i termini previsti, equivale ad accettazione delle modifiche comunicate da ICEA.

La mancata attuazione alla data fissata delle azioni correttive richieste, può comportare la sospensione o il ritiro della certificazione.

11.2 Modifiche al Regolamento per la certificazione

Nel caso ICEA apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, la nuova revisione dello stesso inviata sarà comunicata via mail alle Organizzazioni certificate con almeno 30 giorni (di calendario) di anticipo rispetto alla data di inizio applicazione. ICEA provvederà, inoltre, alla pubblicazione del testo del regolamento aggiornato sul www.icea.bio.

Scaduto tale termine, l'Organizzazione certificata è tenuta ad accettare le nuove condizioni previste dal Regolamento o, in caso contrario, a comunicare ad ICEA la rinuncia alla certificazione (entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione).

11.3 Modifiche al Contratto per la certificazione

Nel caso siano apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel Contratto per la certificazione, la nuova revisione sarà comunicata via mail alle Organizzazioni certificate con almeno 30 giorni (di calendario) di anticipo rispetto alla data di inizio applicazione. ICEA provvederà, inoltre, alla pubblicazione del testo del Contratto per la certificazione aggiornato sul web www.icea.bio.

Scaduto tale termine, l'Organizzazione certificata è tenuta ad accettare le nuove condizioni previste dalla Richiesta di certificazione o, in caso contrario, comunicare a ICEA la rinuncia alla certificazione (entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione).

11.4 Modifiche al tariffario

Nel caso siano apportate variazioni delle condizioni economiche previste dal tariffario, la nuova revisione dello stesso sarà comunicata all'Organizzazione richiedente con almeno 30 giorni (di calendario) di anticipo rispetto alla data di inizio applicazione.

L'Organizzazione certificata è tenuta ad accettare le nuove condizioni tariffarie, in caso contrario, comunicare a ICEA la rinuncia alla certificazione (entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione). ICEA provvederà, inoltre, alla pubblicazione del tariffario aggiornato sul web www.icea.bio.

In tutti i casi di rinuncia sopraindicati l'operatore resterà comunque obbligato al versamento della tariffa dovuta per l'attività svolta da ICEA nel corso dell'anno.

11.5 Modifiche status della certificazione/ approvazione degli ingredienti cosmetici

COSMOS AISBL può intervenire, laddove emergano criticità oggettive, modificando lo status della certificazione degli ingredienti cosmetici. Tale decisione, unitamente alle motivazioni, sarà comunicata all'Organizzazione responsabile, che potrà adeguare la formulazione o fornire, entro i termini previsti dalla comunicazione, i dati al fine della rivalutazione.

12 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA

12.1 Durante tutto il periodo di validità della certificazione ICEA eseguirà l'attività di sorveglianza volta a verificare il mantenimento della conformità a tutti i requisiti previsti dal Disciplinare Tecnico di riferimento, dalla normativa generale vigente, dalle norme di buona fabbricazione e dal presente Regolamento.

Le attività di sorveglianza comprendono:

- verifiche ispettive annuali. In caso di unità produttive multiple, queste dovranno essere soggette ad audit annualmente e la frequenza delle visite ispettive presso i diversi siti verrà determinata sulla base della classe di rischio.
- prove analitiche in accordo allo specifico piano di campionamento o a discrezione del Tecnico Controllore qualora nel corso dell'ispezione emergano gravi indizi di irregolarità. I campioni potranno essere prelevati nei siti di produzione ed immagazzinamento o anche nei luoghi di distribuzione e commercio. Nel caso il prelievo avvenga nei luoghi di lavorazione e magazzinaggio sottoposti al controllo, questo dovrà avvenire alla presenza del richiedente la certificazione e/o il direttore tecnico o loro delegato. In caso di prelievo presso i punti di distribuzione, grossisti, punti vendita l'organizzazione accetta che il prelievo sia eseguito direttamente dal personale tecnico di ICEA, anche scegliendo mediante il semplice acquisto, purché il campione sia costituito da tre confezioni dello stesso lotto. Ogni confezione costituisce sub-campione e una di queste è resa disponibile e, su richiesta, consegnata all'organizzazione interessata nella sua confezione originale

12.2 Le verifiche di sorveglianza possono essere annunciate o non annunciate.

In caso di visita annunciata, ICEA comunicherà la data della verifica all'Organizzazione che ha facoltà di richiedere, motivandone le ragioni, che venga cambiata. ICEA verificato che la nuova data proposta non comprometta la significatività della visita, si riserva di accettarla.

Le visite non annunciate sono condotte da ICEA su un campione di aziende determinato in accordo al piano di sorveglianza o presso aziende scelte discrezionalmente da ICEA a seguito di reclami, segnalazioni provenienti dal mercato, risultati di prove sul prodotto e dell'attività di sorveglianza svolta presso altre organizzazioni.

Nel caso di aziende titolari di marchio ICEA può riservarsi la possibilità di condurre verifiche ispettive in remoto (audit on desk).

Nel corso delle verifiche l'Operatore deve garantire la massima collaborazione al personale incaricato da ICEA e qualora, nel caso di visite annunciate, non comunichi la sua eventuale assenza, si impegna a pagare i costi della visita.

12.3 Procedura per la sorveglianza dormiente: In caso di aziende certificate che non abbiano effettuato produzioni negli ultimi 12 mesi dall'ultima visita di sorveglianza, si potrà dichiararlo ad ICEA inviando una richiesta scritta e firmata ottenendo così lo stato di "dormienza". Durante questo periodo l'azienda non sarà soggetta a visita ispettiva e non dovrà corrispondere ad ICEA la quota relativa alla stessa. La ripresa delle attività di produzione andrà notificata ad ICEA almeno un mese prima di questa in modo da poter organizzare la dovuta verifica di sorveglianza. Tale stato potrà essere rinnovato una sola volta per un totale di un massimo di due anni di "dormienza".

13 MODIFICHE ED ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

13.1 L'organizzazione certificata ha la facoltà di chiedere modifiche al campo d'applicazione della certificazione

Tali modifiche possono riguardare:

- modifiche della Ragione Sociale e/o modifiche dell'Organizzazione;
- modifica o estensione delle unità produttive;

- modifica o estensione dei prodotti e/o processi sottoposti a certificazione.

13.2 La modalità di richiesta di tali modifiche sono le medesime indicate per la presentazione della richiesta di certificazione. La richiesta dovrà esplicitare esclusivamente gli aspetti e/o prodotti sottoposti a modifica ed estensione.

13.3 L'emissione e/o la revisione del Certificato di conformità che tenga conto della modifica e/o estensione del campo di applicazione della certificazione, è subordinato al giudizio positivo della valutazione documentale da parte del RCS/TCS.

14 RISERVATEZZA

14.1 ICEA garantisce, assicurando che tutto il proprio personale rispetti tale impegno, di trattare come confidenziali le seguenti notizie ed Informazioni, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale, e di non diffondere le medesime a terze parti senza la preventiva autorizzazione rilasciata per iscritto dall'organizzazione:

- i documenti e le informazioni relativi all'organizzazione già certificata o in corso di certificazione quali: risultati delle valutazioni e delle verifiche condotte; piani e programmi di lavoro, dati finanziari, dati tecnici, disegni, progetti e ogni altro documento o dato pertinente alle attività dell'organizzazione.

ICEA si impegna a gestire in modo confidenziale i documenti e le informazioni sopra indicate per l'intero periodo di validità del contratto di certificazione e, dopo la sua rescissione o scadenza, per un periodo ulteriore di 5 anni a meno che le informazioni non divengano pubbliche durante questo periodo.

14.2 Le seguenti informazioni non sono considerate Confidenziali:

- le informazioni riportate nel certificato e nel Registro dei Licenziatari;
- eventuali sanzioni applicate all'Organizzazione (data, tipologia e prodotti interessati). La notizia di tali sanzioni potrà essere pubblicata nel sito web www.icea.bio
- le informazioni di cui ICEA può dimostrare di essere già a conoscenza alla data di sottoscrizione del presente impegno;
- informazioni che sono di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente contratto o che lo diventano nel periodo di validità del medesimo;
- informazioni fornite ad ICEA dopo la sottoscrizione del presente contratto senza alcun obbligo di confidenzialità.

14.3 ICEA si riserva la possibilità di scambiare con altri Organismi di controllo ed enti di accreditamento coinvolti nello schema di certificazione COSMOS informazioni riguardanti l'esito delle attività di ispezione e certificazione oltre che eventuali non conformità e sanzioni. Tale scambio di informazioni è finalizzato al corretto funzionamento del sistema di controllo e alla tutela del mercato e dei consumatori.

15 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'operatore potrà rinunciare al controllo e certificazione, comunicando con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario il suo recesso mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC). In tal caso l'operatore resterà, comunque, obbligato al versamento della tariffa dovuta per l'attività svolta da ICEA nel corso dell'anno.

L'Organizzazione, in ogni caso, dovrà sottostare al sistema di controllo e certificazione fino a completo smaltimento delle etichette (inteso come completamento delle operazioni di confezionamento ed etichettatura) e altro materiale riportante le diciture di conformità e il marchio di certificazione; sostenendo i costi di controllo e certificazione dovuti ed ICEA.

L'immissione in commercio del prodotto già confezionato ed etichettato deve essere, in ogni caso, interrotta entro 18 mesi dalla data di ritiro della certificazione.

In caso di richiesta di recesso volontario da parte dell'operatore si procede con la sua esclusione e conseguente risoluzione di diritto di tutti gli accordi "inter-partes".

Tramite delibera del Comitato di Certificazione, ICEA comunica all'Operatore l'esclusione dal sistema di certificazione con invio del modulo CD-M0608 mediante e-mail e/o PEC

16 SANZIONI

16.1 Soppressione delle indicazioni eco-biologiche

La soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l'operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dall'infrazione, le indicazioni concernenti la certificazione in relazione alla partita o all'intera produzione interessata dall'infrazione. La verifica dell'applicazione e della relativa efficacia è svolta durante la prima verifica ispettiva utile. Il mancato rispetto di una Soppressione dei riferimenti alla certificazione può comportare l'applicazione di un provvedimento più significativo.

Il provvedimento è deciso dal Comitato di Certificazione e viene inviata comunicazione mediante invio del modulo CD-M0605 tramite e-mail e/o PEC, nel quale verranno specificate le motivazioni della soppressione, le condizioni alle quali potrà essere revocata la soppressione ed i tempi entro i quali è possibile presentare il ricorso.

L'operatore, una volta ricevuto il provvedimento, può comunicare per iscritto le motivazioni di dissenso e inviarli tramite e-mail e/o PEC.

In caso di assenza di comunicazioni di dissenso entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, i provvedimenti, così come le azioni correttive richieste, saranno ritenute accettate dall'operatore.

16.2 Sospensione della certificazione

Il provvedimento di sospensione della certificazione consiste nella sospensione temporanea del certificato di conformità al disciplinare adottato ed è applicato nel caso in cui le Non Conformità rilevate compromettono l'affidabilità dell'operatore controllato.

La sospensione comporta per l'operatore medesimo il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con i riferimenti alla certificazione applicata.

La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione comporta normalmente l'esclusione dell'operatore.

La sospensione della certificazione è deliberata dalla Comitato di Certificazione e comunicata all'Operatore mediante invio del modulo CD-M0610 tramite e-mail e/o PEC specificando le motivazioni ed i tempi entro i quali è possibile presentare ricorso (entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento).

Nel modulo di comunicazione del provvedimento ICEA specificherà il periodo di tempo entro il quale dovranno essere intraprese le azioni correttive atte ad eliminare le non conformità rilevate. Il provvedimento verrà revocato, con le medesime procedure previste per la sua irrogazione, solo previo esito positivo di una verifica effettuata dal personale incaricato da ICEA atta a rilevare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'Operatore.

16.3 Revoca della certificazione

Il provvedimento di revoca della certificazione si applica in caso di infrazioni che compromettono l'affidabilità dell'operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l'operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competente e gli obblighi contrattuali nei confronti di ICEA.

I seguenti casi di inadempimento dell'Operatore alle norme di cui al Regolamento per la certificazione ICEA adottato comporteranno il ritiro del Certificato di conformità e costituiranno causa di risoluzione di diritto di tutti gli accordi "inter partes":

- a) mancata esecuzione di azioni correttive, che avrebbero dovuto far seguito a provvedimenti di sospensione della certificazione di cui al precedente articolo 2.2;
- b) accertamento in seguito alle verifiche ispettive di sorveglianza di NON CONFORMITA' ESSENZIALI e violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento per la certificazione applicabile;
- c) opposizione da parte dell'Operatore all'esecuzione delle verifiche ispettive di sorveglianza;
- d) utilizzo da parte dell'Operatore del Certificato di conformità in violazione di quanto previsto dai relativi articoli del Regolamento per la certificazione ICEA applicabile,
- e) gravi o ripetute violazioni relativamente al corretto utilizzo del certificato e delle diciture di conformità;
- f) cessazione dell'attività produttiva dell'Organizzazione;
- g) in caso di decadenza della domanda di certificazione: Se, entro 60 giorni lavorativi, l'Operatore non provvede alla soluzione delle NC rilevate e all'aggiornamento della documentazione richiesta dall'OdC, la domanda decade (archiviazione) e potrà essere ripresentata solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta ad ICEA.
- h) esclusione nei casi di morosità: in caso di mancato versamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo e certificazione alle scadenze stabilite e dopo due solleciti di ICEA.

L'esclusione dell'operatore, con conseguente risoluzione di diritto di tutti gli accordi "inter-partes", è deliberato da ICEA, a seguito della decisione del Comitato di Certificazione e comunicata all'Operatore mediante e-mail e/o PEC con invio del modulo CD-M0606, specificando le motivazioni ed i tempi entro i quali è possibile presentare ricorso (entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento).

16.4 Ripristino della certificazione

Nel caso venga comprovata una non conformità relativa ai requisiti della certificazione, sia essa proveniente da attività di sorveglianza o altro, ICEA considera e decide le azioni da intraprendere, che includono:

- Il proseguimento della certificazione alle condizioni specificate da ICEA;
- La riduzione del campo di applicazione con la rimozione dei prodotti e dei processi non conformi;
- La sospensione della certificazione in attesa dell'azione correttiva da parte dell'operatore;
- Revoca della certificazione.

Ogni azione include la valutazione, la revisione o la decisione della certificazione.

In caso di recesso su richiesta del cliente, sospensione o revoca della certificazione, ICEA intraprende le azioni specificate dallo schema di certificazione e apporta tutte le modifiche necessarie ai documenti formali, alle informazioni pubbliche, alle autorizzazioni per l'uso dei marchi, etc., al fine di garantire che la riduzione del campo di applicazione venga chiaramente comunicata al cliente e che sia specificata chiaramente nei documenti per la certificazione e nelle informazioni pubbliche.

In caso di sospensione della certificazione il RSC/TCS formula e comunica al cliente:

- Le azioni necessarie per porre fine alla sospensione e ripristinare la certificazione in conformità allo schema di certificazione;
- Qualsiasi altra azione richiesta dallo schema di certificazione.

In caso di ripristino della certificazione in seguito a sospensione, ICEA apporta tutte le modifiche necessarie ai documenti formali, alle informazioni pubbliche, alle autorizzazioni per l'uso dei marchi, etc., al fine di garantire che esistano tutte le indicazioni appropriate tali per cui il prodotto/processo possa continuare ad essere certificato.

Nel caso in cui, come condizione di ripristino della certificazione, venga presa la decisione di riduzione del campo di applicazione, ICEA intraprende le azioni specificate dallo schema di certificazione e apporta tutte le modifiche necessarie ai documenti formali, alle informazioni pubbliche, alle autorizzazioni per l'uso dei marchi, etc., al fine di garantire che la riduzione del campo di applicazione sia comunicato al cliente con chiarezza e che sia chiaramente specificato nei documenti per la certificazione e nelle informazioni pubbliche.

16.5 Notifica di provvedimenti sanzionatori di sospensione e ritiro della certificazione

Le sanzioni sono deliberate a firma del presidente ICEA, a seguito della decisione del Comitato di Certificazione e comunicate all'Organizzazione richiedente mediante mail e/o PEC tramite i rispettivi moduli.

L'Organizzazione richiedente può presentare ricorso a tali provvedimenti, in forma scritta, Comitato Ricorsi (CUR), indicando in modo dettagliato le motivazioni entro 15 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica.

Il CSI, inoltre, vigilerà sull'operato di ICEA, verificando i dossier e i documenti tecnici (oltre che gli atti amministrativi relativi alle richieste di pagamento ed ai solleciti alle Organizzazioni morose) al fine di garantire che tali provvedimenti siano presi nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità del Sistema di Controllo.

17 CONSEGUENZE ALLA RINUNCIA, NON RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

17.1 Nel caso di rinuncia, non rinnovo, sospensione e revoca della validità della certificazione, l'Organizzazione ha l'obbligo di:

- cessare immediatamente l'utilizzo dei Certificati di Conformità e (nel caso di revoca, di rinuncia o di non rinnovo) restituirli immediatamente a ICEA;
- cessare immediatamente l'utilizzo di tutti i documenti/pubblicazioni, carta intestata nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione e il marchio ICEA;
- cessare immediatamente l'utilizzo della dicitura di conformità e del marchio di certificazione previsti;
- se richiesto da ICEA, avvertire i committenti ai quali era stata comunicata la certificazione.

17.2 Qualora l'Organizzazione richiedente utilizzi la certificazione in violazione degli obblighi sopra indicati, ICEA, fatta salva ogni altra azione, potrà pubblicizzare, nei modi ritenuti più opportuni, che l'Organizzazione non ha più titolo per l'uso della certificazione. I costi della pubblicazione resteranno a carico dell'operatore inadempiente, fatta salva la possibilità per ICEA di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.

18 ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROVA

18.1 ICEA, ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e prova, può avvalersi delle prestazioni di strutture esterne convenzionate e/o abilitate per le quali si fa garante della competenza, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dalle norme UNI CEI EN 17065 in materia di subappalto e fatta salva la possibilità di esercitare la medesima attività con le proprie strutture nazionali.

ICEA, in ogni caso, rimane l'unica titolare e responsabile legale per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione o il ritiro della certificazione.

18.2 L'organizzazione può preventivamente comunicare in forma scritta al RCV di ICEA obiezioni, motivandole, rispetto all'impiego di un particolare Tecnico Controllore, ente d'ispezione o laboratorio di prova impiegati da ICEA.

Il RCV deciderà circa la possibilità di accettare la richiesta. La richiesta potrà essere accettata da ICEA qualora vi sia evidenza di conflitti dissidi/controversie/disaccordi, in atto o trascorsi, tra l'operatore e il professionista o ente incaricato da ICEA.

19 RECLAMI

L'Organizzazione richiedente potrà presentare reclamo a ICEA, nel caso giudichi che la qualità del servizio non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento.

I reclami possono essere inoltrati via posta, fax, e.mail o telefono all'attenzione del RAQ di ICEA, che entro 30 giorni di calendario, deve valutare la fondatezza del reclamo e rispondere.

20 RICORSI

20.1 Qualora l'Organizzazione richiedente ritenga, in seguito a decisioni del Comitato/Responsabile di Certificazione, o comunque decisioni prese da ICEA, di essere vittima di decisioni ingiustificate e/o discriminatorie, può presentare ricorso al Comitato Unico Ricorsi (CUR).

20.2 Il ricorso dovrà essere presentato, in forma scritta e motivata, entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione presa da ICEA.

ICEA provvede, entro 30 giorni di calendario, a richiedere la convocazione del CUR che esaminerà il ricorso entro 60 giorni di calendario dalla sua presentazione.

I rappresentanti dell'Organizzazione richiedente potranno richiedere un'audizione a tale riunione.

20.3 La decisione presa sarà a questo punto insindacabile e inappellabile.


20.4 Le spese relative al ricorso saranno addebitate a totale carico della parte soccombente.

Se l'azione di ricorso da parte dell'operatore prevede la presentazione di risultati analitici, questi dovranno pervenire da laboratori di prova accreditati, nell'ambito del sistema di certificazione europeo, in accordo alle norme europee relative all'accreditamento dei laboratori.

21 CONTENZIOSI

Per qualsiasi controversia nascente dall'esecuzione e/o applicazione e/o interpretazione del Sistema di Certificazione di ICEA che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, il Foro esclusivo competente è quello di Bologna.

22 SCHEMA SISTEMA DI CONTROLLO





23 ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

(questa pagina sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione richiedente deve essere inviata ad ICEA)

L'Organizzazione richiedente _____, nella figura del

Legale Rappresentante _____

DICHIARA di avere attentamente letto e di approvare le condizioni riportate nel presente Regolamento per la certificazione COSMOS.

Data: _____	Timbro e firma
-------------	----------------

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Organizzazione richiedente approva espressamente gli art. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23.

Data: _____	Timbro e firma
-------------	----------------